N.R.G.44105/2019



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione terza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv. Susanna Colombo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella	a causa civile	e iscritta al	numero di	ruolo generale	sopra riportato	e promossa	con atto di	citazione
ex ar	rt. 615 cpc n	otificato il	11/07/2019	9 da				

Simona, residente in , Via , (C.F.)

rappresentato e difeso dall'Avv.Francesco Musacchio e dall'Avv. Margherita Kosà ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Washington 98

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

AGENZIA delle ENTRATE- RISCOSSIONE (C.F.13756881002) in persona del Direttore pro tempore, con sede in Milano, Via dell'Innovazione 1/B

CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE

Oggetto: Opposizione ex art. 615 cpc.

Conclusioni:

Per parte attrice opponente:

come da foglio separato che, siglato dal giudice, costituisce parte integrante della presente sentenza.

.\$

DA. 15/01/2020

IN VIA PRELIMINARE:

Sospendere l'efficacia della cartella impugnata, sussistendo sia il fumus, per i motivi di cui sopra, che il periculum, dato dalla sitazione economica dell'opponente, la quale non è in grado di pagare quanto richiesto dalla parte opposta ed una eventuale esecuzione forzata causarebbe un danno grave ed irreparabile a quest'ultima.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- Accertare e dichiarare inesistente (o quantomeno nulla) la notifica della cartella di pagamento n. 06820120013937776000/000;
- Per l'effetto dichiarare nulla la cartella di pagamento n. 06820120013937776000/000 e conseguentemente anche l'intimazione di pagamento n. 06820199006921706/000;
- 3. Dicharare prescritto il credito compreso nella cartella impugnata.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese e competenze di causa, ex DM. n. 55/2014, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati antistatari.

Con riserva di dedurre, produrre documenti e formulare istanze istruttorie nei termini di legge.


Si producono i documenti richiamati in atto.

Si dichiara inoltre che il valore della presente controversia ammonta ad € 1.095,35.

Milano, 11.7.2019

Avv. Francesco Musacchio

Avv. Margherita Kòsa



Per parte convenuta opposta Agenzia delle Entrate Riscossione: nessuna

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ex art. 615 cpc, regolarmente notificato alla parte convenuta, la Sig.ra Vasovino Simona proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento del 15/01/19 relativo alle cartella esattoriale ivi indicata e non pagate dall'opponente.

Nel dettaglio della cartella esattoriale elencata nell'estratto di ruolo di cui sopra si deve precisare che la stessa ha per oggetto sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

L'opponente contesta la sussistenza del credito vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione spa in quanto la cartella esattoriale, indicata nell'intimazione di pagamento in oggetto, non è mai stata notificata, con conseguente prescrizione del diritto azionato.

Precisa parte opponente che la proposta azione è da considerarsi una opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc avendo la parte eccepito, in primis, la prescrizione del diritto di credito.

Parte opponente dichiara, comunque, che la cartella esattoriale, non è stata notificata nel termine di due anni dalla data di consegna del ruolo dal Comune irrogatore all'Agente della Riscossione spa, ai sensi dell'art. 1 c. 153 L. 244/2007, pertanto eccepisce la decadenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dal potere di riscuotere i predetti crediti.

Non si costituiva in causa Agenzia delle Entrate Riscossione, pertanto ne veniva dichiarata la contumacia

Il Gdp, istruita la causa, all'udienza del 13 gennaio 2020, sulle conclusioni della solo parte attrice, la tratteneva in decisione.

IMPUGNABILITA' DELL'ESTRATTO DI RUOLO.

Si precisa che la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato che l'estratto di ruolo, in sé, resta un documento dal valore informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva, sia diretta che indiretta, ma non preclude l'impugnazione della cartella.

Infatti l'opponente, lungi dall'impugnare il documento intimazione di pagamento, ha impugnato il contenuto del documento stesso ossia gli atti che l'intimazione indica.



In presenza di una mancata notifica dell'atto prodromico, in questo caso la cartella esattoriale, anche l'intimazione di pagamento deve poter essere impugnato al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente dinanzi ad un atto tributario che potrebbe incidere negativamente sulla sua sfera patrimoniale.

OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C.

Sulla applicabilità del rimedio di cui all'art. 615 cpc al giudizio in oggetto, si rileva che la Suprema Corte, con la sentenza n. 3751 del 25 febbraio 2016, ha definitivamente risolto la "vexata quaestio" in tema di opposizione a cartella esattoriale da proporsi con il rito speciale ex art. 23 L. 689/81 (ora art. 7 D. Lgs. 150/2011) oppure con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.

L'opposizione alla cartella esattoriale va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc poiché si contesta l'esistenza stessa del titolo esecutivo. Tale azione perciò non soggiace ad alcun termine di decadenza.

La Corte di Cassazione, con la citata sentenza, ha ribadito che l'opposizione a cartella esattoriale basata sulla mancata notifica dell'atto presupposto non va qualificata come recuperatoria ex art. 22 della legge 689/81, ma come opposizione all'esecuzione.

Per quanto sopra la proposta azione, ex art. 615 cpc, è ammissibile.

SULLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DELLA PARTE OPPOSTA.

Parte opponente ha contestato la sussistenza del credito vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione in quanto la cartella esattoriale, indicata nell'intimazione di pagamento, non le fu mai notificata o comunque non nelle forme e nei termini di legge, con conseguente prescrizione del diritto azionato.

La cartella esattoriale non è soggetta alla prescrizione decennale propria delle sentenze passate in giudicato. Se quindi ha ad oggetto crediti che si prescrivono in cinque anni (come nel caso delle violazioni al codice della strada), dopo la notifica si applicherà tale termine breve di prescrizione e non quello decennale proprio degli atti giudiziali divenuti definitivi.

Si tratta di un orientamento che è stato definitivamente accolto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 23397 del 18 novembre 2016), con riguardo alla prescrizione dei contributi Inps, ma valido per ogni tipo di credito/tributo. La cartella di pagamento, così come gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva, sono atti amministrativi , espressione del potere di autotutela e auto accertamento della Pubblica Amministrazione e, come tali, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato.

Per quanto riguarda la cartella esattoriale n. 06820120013937776000 non risulta sia mai stata notificata all'odierno opponente.

E' infatti onere dell'Agente della riscossione provare l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento attraverso la produzione in giudizio delle relate di notifica.

La cartella esattoriale in oggetto è stata notificata, in data 18/04/2014 in Turbigo,

ma risulta dal doc. 3 di parte attrice, certificato storico di residenza della opponente, che la stessa dal

22 luglio 2011 al 01/09/2015 era residente in Comune di Novara, dapprima in

e successivamente in

Pertanto il credito vantato con riferimento a quest'ultima cartella esattoriale, mai notificata a parte opponente, si è prescritto.

Le spese di giudizio vengono poste a carico della parte convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

ACCOGLIE l'opposizione proposta da per i motivi elencati in sentenza e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 06820199006921706/000.

Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del Direttore pro tempore, con sede in Milano, Via Dell'innovazione 1/b al rimborso delle spese legali che liquida in complessivi Euro 330,00 per compensi ed Euro 43,00 per spese, oltre IVA e CPA e 15% spese generali con distrazione in favore degli Avv.ti Francesco Musacchio e Margherita Kosa, dichiaratisi antistatali.

Sentenza esecutiva ex lege.

Milano, 14 gennaio 2020



